

STATUTO ASSOCIATIVO
"Jonas Reggio Calabria
Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi, ETS - APS"

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Jonas Reggio Calabria, Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi - APS", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta con sede legale in Località S. Cosimo, 8 - 89134 Pellaro, Reggio Calabria (RC).

La denominazione JONAS, così come il logo, sono di proprietà dell'associazione "Jonas Italia Coordinamento Nazionale-Ente del Terzo Settore" e, in breve, "Jonas Italia ETS" con sede legale in via Pestalozza n. 12, 20131 Milano (MI) codice fiscale: 97847250152 della quale la presente associazione è Associazione Aderente: l'uso di detta denominazione e del logo sono vincolati al permanere di tale qualità ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

ARTICOLO 2. FINALITÀ

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, con modalità ispirate ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale mediante lo svolgimento, *in favore dei propri associati e di terzi*, di una o più attività di interesse generale tese a promuovere il benessere psico-fisico della persona e della comunità e, più in generale, la "salvaguardia e la tutela" del diritto alla Salute.

Animati dal desiderio di portare la Psicoanalisi nel sociale, l'idea che orienta il lavoro Jonas è quella di consentire l'esperienza dell'analisi a costi sostenibili e accessibili, ispirandosi ai principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione; lo spirito solidale con cui Jonas sostiene il proprio mandato professionale, cerca di abbattere quei pesanti muri che separano chi può da chi non può e che alimentano le disuguaglianze di salute. Jonas prende quindi le distanze dalla tradizione di una psicoanalisi elitaria, rivolta e accessibile a pochi perché costosa, lontana dai circuiti della salute pubblica.

Jonas Reggio Calabria, Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi, si impegna a realizzare un'istituzione di Psicoanalisi applicata al sociale e alla clinica dei "nuovi sintomi" del disagio contemporaneo. Le coordinate della cura, che orientano la pratica clinica, sono volte soprattutto alla prevenzione, al sostegno e alla cura psicologica di soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica: anoressia-bulimia, obesità, depressione, attacchi di panico, dipendenze patologiche, disagio familiare, infantile e adolescenziale. Per realizzare tali obiettivi, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione aderisce e si impegna a realizzare i principi e gli obiettivi contenuti nello statuto *Jonas Coordinamento Nazionale - ETS*, nel Regolamento generale, nella carta etica e nelle deliberazioni degli organi sociali Jonas condividendone le finalità e gli scopi nonché gli orientamenti scientifici con particolare riferimento all'insegnamento di Sigmund Freud, di J. Jacques Lacan, agli studi e alle più recenti teorizzazioni di Massimo Recalcati. La produzione scientifica di Massimo Recalcati, a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per la clinica del trattamento dei "Nuovi Sintomi" di cui Jonas Italia intende occuparsi attraverso le Associazioni aderenti locali.

L'associazione, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, attività di interesse generale finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servizi socio sanitari, assistenziali, educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone con disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale, culturale, economico.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e di volontariato, opera mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 17/2017:

- a) Interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) Prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *Educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'*utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *Formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *Ricerca scientifica, pubblicazioni e divulgazione di particolare interesse sociale*;
- i) Organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) *Formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) *Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- l) *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) *Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

Le sopra scritte attività sono esercitate dall'Associazione in via principale in conformità alle finalità indicate al precedente articolo 2 del medesimo statuto.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione può svolgere, temporaneamente o stabilmente, le seguenti attività:

- Utilizzare la denominazione JONAS e la promozione della sua immagine nelle attività psicologiche di carattere sia clinico che sociale e divulgativo secondo i punti stabiliti dallo statuto Jonas Coordinamento Nazionale – ETS art. 12 - "Marchio e logo"
- Implementare servizi volti alla prevenzione, al sostegno e alla cura psicologica di soggetti affetti dalle forme attuali di sofferenza psichica, "Le nuove melanconie" (ad es. disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico, ansia, depressione, dipendenze, etc.);
- Promuovere l'avanzamento teorico nella cura, orientata psicoanaliticamente (traendo riferimento dall'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan, e dalla produzione scientifica di Massimo Recalcati) attraverso gruppi di studio, di ricerca, organizzazione e partecipazione a seminari, corsi di formazione;

- Formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori nel campo del trattamento dei sintomi del disagio contemporaneo attraverso gruppi di supervisione clinica e l'attivazione di tirocini formativi in convenzione con i Cdl aderenti e attinenti;
- Portare la psicoanalisi nel sociale, per una "clinica in espansione" che comunica e collabora con le istituzioni del territorio (ad es. istituti scolastici, ospedalieri, penitenziari, servizi sociali, comunità terapeutiche, associazioni culturali etc.);
- Sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio psichico contemporaneo;
- Partecipare a progetti e interventi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (in collaborazione con Accademie e Enti di Istruzione a vari livelli - scuola primaria, secondaria, Università);
- Instaurare partnership con enti del terzo settore e/o con altri enti nonché con soggetti pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni;
- Realizzazione di eventi comunitari di condivisione a più livelli di esperienze volte al miglioramento della qualità della vita della comunità associata, dello sviluppo e della crescita della persona;
- L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,
 - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- Ogni altra attività consentita dalle disposizioni di legge ed in linea con le finalità di interesse generale perseguite dall'Associazione.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Ass.ne può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M. di cui all'art. 6 del codice del terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alla finalità istituzionali e di interesse generali dell'ente.

Il raggiungimento dello scopo dell'Ass.ne potrà altresì accedere ad ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni, le Province o le città Metropolitane e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ARTICOLO 4 - GLI ASSOCIATI

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa stabilita dallo stesso Consiglio rispettando lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Possono far parte di Jonas tutti coloro i quali, condividendo le finalità contenute nel presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Ass.ne per il raggiungimento delle stesse. Possono aderire all'Ass.ne anche soci minorenni, per il tramite di chi ne ha la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

Possono aderire alla base sociale, per il tramite di un rappresentante designato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. L'ammissione all'associazione, dunque, è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni.

All'atto dell'ammissione, comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci, il socio verserà la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il corpo sociale è composto da:

1. Soci fondatori e cofondatori;
2. Soci Associati ordinari;
3. Soci Connettori;
4. Soci Sostenitori;
5. Soci onorari;

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione.

1. Sono soci "fondatori - cofondatori" coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

2. Sono soci "ordinari" gli altri soggetti la cui espressa domanda di adesione, inoltrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, è stata accettata dal Consiglio Direttivo. Nell'ambito della suddetta categoria il Consiglio Direttivo potrà riconoscere, ai soci che contribuiscano fattivamente alla promozione ed alla costruzione della rete di innovatori sociali e di tutte le attività volte allo sviluppo dell'Associazione sui territori di interesse, l'ulteriore qualificazione di "socio connettore" (3.)

4. Sono soci "sostenitori" i soci ordinari che erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

A tutti i soci, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

4.1. Cessazione della qualità di associato

La qualifica di socio si perde per *morte, recesso o esclusione*.

La cessazione della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a. decesso o estinzione della persona giuridica;
- b. recesso, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo;
- c. espulsione per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, previa diffida scritta del Consiglio Direttivo;
- d. espulsione per indegnità sancita dall'Assemblea degli associati per constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, o per assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione.

Il Socio che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Socio può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato non provvede al pagamento della quota associativa per oltre un anno.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Tali provvedimenti dovranno essere comunicati all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. —

4.2. L'ammissione dei soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione. All'interno dell'Associazione vige un pensiero critico e condiviso quindi uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, sempre salvo il diritto di recesso. È esclusa la trasferibilità della quota associativa a terzi, a qualsiasi titolo. L'Associazione, infine può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 5 – LIBRI SOCIALI

5.1 Libro Soci

L'Associazione deve tenere un registro dei Soci utile a dare atto all'interno (verso i soci) ed all'esterno (verso i terzi) delle persone fisiche o giuridiche aventi requisiti oggettivi e soggettivi per esercitare diritti e doveri all'interno del sodalizio. Qualora definito dallo statuto o dai regolamenti interni, l'associazione può prevedere diverse tipologie di soci: ordinari, volontari, atleti, ecc. l'importante è salvaguardare il principio di democrazia interna.

5.2 Libro dell'Assemblea dei Soci

Il Libro delle adunanze dell'Assemblea dei Soci deve contenere i verbali delle riunioni delle assemblee ordinarie e straordinarie.

5.3 Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo

Il Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo deve contenere i verbali delle riunioni dello stesso organo sociale.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei sindaci o il Revisore dei Conti;
- l'organo di controllo;
- il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'associazione;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo, quello preventivo e il bilancio sociale quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata presso la Sede Sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della

riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo delle Associazioni presso la sede, o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda eventuale convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente designato dalla stessa Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede entro 7 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: in presenza di un componente del consiglio direttivo.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero di componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il Bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote sociali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione;

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità, ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza.

Ad egli, in caso di assenza del Presidente, sono demandati tutti i poteri riconosciuti allo stesso.

TESORIERE E SEGRETARIO

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il Bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario il quale ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – PROBIVIRI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposite relazioni di accompagnamento ai bilanci consuntivi.

Inoltre, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Ai componenti dell'organo di controllo è riconosciuto un compenso determinato in sede di nomina in Assemblea.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 11- ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 12 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92123240803

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

JONAS REGGIO CALABRIA, CENTRO DI CLINICA PSICOANALITICA PER I NUOVI SINTOMI APS

TIPO ATTIVITA'

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA S COSIMO 8 PELLARO

C.A.P.

89134

COMUNE

REGGIO DI CALABRIA

PROV.

RC

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FLDMLR87R54F158L

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FALDUTO MARIA LAURA

DATA 06/06/2023

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT REGGIO CALABRIA

